



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 368 / 2026

DEL 28/09/2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MEDICO DEL LAVORO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente avente capacità e requisiti professionali di cui all'art. 25 del citato Decreto;
- risulta necessario procedere ad affidare il servizio di sorveglianza sanitaria per il personale dell'Ente e medico competente;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

APPURATO che:

- l'art. 50, C1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta è esente;

CONSIDERATO che è stata fissato in maniera presuntiva il limite massimo di spesa annuale per le prestazioni previste dal piano sanitario, suddividendo le prestazioni tra medico del lavoro e gli accertamenti sanitari per la somma complessiva pari ad € 4.600,00 annui, iva esente;

RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento del servizio attraverso la conferma del preventivo trasmesso con prot. n. 11712 del 26/08/2026 sulla piattaforma di e-Procurement ARCA-Sintel di Regione Lombardia, a seguito di esame e valutazione della documentazione trasmessa sulla Piattaforma Sintel con ID 223862936;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. lgs 36/2023, il servizio in oggetto per anni 1 a far data dalla presente, all'operatore economico denominato Medicina del Lavoro Beccaria SRL con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125 in quanto la proposta a prezzi unitari, in atti, si ritiene adeguata al mercato e congrua, per un importo complessivo massimo pari a € 4.600,00 annui, iva esente;

CONSIDERATO CHE:

- il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato e si valuta la prossimità territoriale come uno dei requisiti necessari per una corretta esecuzione del servizio;

- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente; - l'oggetto del contratto è l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente;
- l'importo del contratto è pari a € 4.600,00 annui, iva esente, per il periodo annuale a far data dall'esecutività della presente;
- l'obbligazione è perfezionata mediante procedura sulla Piattaforma Sintel con ID 223862936 con la conferma d'ordine del preventivo presentato dalla ditta partecipante;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;

ACQUISITO il visto di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria Medicina del Lavoro Beccaria SRL con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125, mediante DURC emesso da INPS_51047042 del 08/06/2026 con scadenza 06/10/2026;

VISTO altresì l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 2 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto esposto in narrativa risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di individuare, per le ragioni e secondo quanto in premessa esposto, ai fini della nomina da parte del datore di lavoro, la società Medicina del Lavoro Beccaria SRL, con sede a Varese in via G. Macchi n. 32 P.IVA 03844950125 per il servizio di sorveglianza sanitaria e per l'incarico di medico competente, per il periodo di un anno a far data dall'esecutività della presente determinazione, a seguito di procedura su Sintel (ID 223862936);

3) di approvare il preventivo, agli atti della procedura di cui sopra, che costituisce il tariffario applicato per le attività di medico competente e gli accertamenti sanitari e di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà sul conto corrente indicato in fase di gara dalla società Medicina del Lavoro Beccaria SRL;

4) di impegnare la somma totale di € 4.600,00 esente iva come limite massimo di spesa, relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e dell'incarico di medico competente, per il periodo annuale come sopra individuato;

5) di registrare l'impegno contabile derivante imputando la stessa al capitolo 10301101002 "adempimenti legge 81/2008 – accertamenti sanitari", così come segue:

- anno 2026 - € 2.000,00 periodo 15/09/2026 – 31/12/2026, esigibilità 2026, del bilancio anno 2026-2028;
- anno 2027 - € 2.600,00 periodo 01/01/2027 – 14/09/2027, esigibilità 2027, del bilancio anno 2026-2028;

6) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

7) di trasmettere al Sindaco il nominativo del medico individuato per il perfezionamento della procedura di nomina;

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): BCFC10B13E;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 28/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)